



Bruxelles, 21 aprile 2020
REV3 – sostituisce l'avviso (REV2)
datato 13 marzo 2019

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI SUI COMITATI AZIENDALI EUROPEI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Inoltre dopo la fine del periodo di transizione il Regno Unito sarà un paese terzo per quanto riguarda l'attuazione e l'applicazione del diritto dell'Unione negli Stati membri dell'UE.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione.

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Si consiglia in particolare alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie⁶ e che impiegano lavoratori nel Regno Unito di valutare le conseguenze della fine del periodo di transizione alla luce del presente avviso.

N.B.

Il presente avviso non riguarda le questioni relative al diritto societario europeo, in particolare le conseguenze del recesso del Regno Unito sulle forme di diritto societario europeo.

Per questi aspetti sono in preparazione o sono pubblicati altri avvisi⁷.

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori a livello transnazionale sancite dalla direttiva 2009/38/CE. Le conseguenze saranno in particolare le seguenti.

1. SOGLIE PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

La direttiva 2009/38/CE fissa le condizioni per l'istituzione di comitati aziendali europei, per il loro funzionamento e il loro eventuale scioglimento. In particolare l'articolo 2 della direttiva 2009/38/CE definisce come "impresa di dimensioni comunitarie" un'impresa che impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri e almeno 150 lavoratori per Stato membro in almeno due Stati membri. Per "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" si intende un gruppo di imprese che soddisfa le condizioni seguenti:

- il gruppo impiega almeno 1 000 lavoratori negli Stati membri,
- almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi,

e

- almeno un'impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in uno Stato membro e almeno un'altra impresa del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori in un altro Stato membro.

Dopo la fine del periodo di transizione, nel determinare l'esistenza di un'impresa di dimensioni comunitarie o di un gruppo di imprese di dimensioni comunitarie cui si

⁶ Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

⁷ https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it

applichi la direttiva 2009/38/CE, il Regno Unito non sarà più considerato Stato membro e i lavoratori nel Regno Unito non saranno più considerati lavoratori negli Stati membri.

Di conseguenza il comitato aziendale europeo che dopo la fine del periodo di transizione non dovesse più raggiungere le soglie prescritte non sarà più soggetto ai diritti e obblighi di cui alla direttiva 2009/38/CE, anche se già istituito. Tale comitato aziendale potrà proseguire le attività a norma del diritto nazionale.

La fine del periodo di transizione può avere conseguenze anche sul dovere della direzione centrale di avviare la negoziazione per l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione, che presuppone una richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/38/CE).

2. PARTECIPAZIONE AI COMITATI AZIENDALI EUROPEI DEI LAVORATORI DI UN'IMPRESA DEL REGNO UNITO

Anche se dopo la fine del periodo di transizione la partecipazione dei lavoratori di un'impresa del Regno Unito non conterà più come partecipazione di lavoratori di un'impresa di uno Stato membro (cfr. sopra), la direttiva 2009/38/CE consente che ai comitati aziendali europei partecipino rappresentanti di paesi terzi⁸. I rappresentanti del Regno Unito potranno pertanto far parte di comitati aziendali europei se previsto dall'accordo pertinente di cui all'articolo 6 della direttiva 2009/38/CE.

3. REQUISITI DI LOCALIZZAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE/DEL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE CENTRALE

In conformità all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/38/CE, è necessario che la direzione centrale o il rappresentante della direzione centrale sia situato nell'UE. Pertanto dopo la fine del periodo di transizione i comitati aziendali europei che raggiungono nell'UE la soglia di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/38/CE, ma la cui direzione centrale o il cui rappresentante è nel Regno Unito, dovranno trasferire il ruolo della direzione centrale in uno Stato membro oppure la direzione centrale dovrà designare un nuovo rappresentante in uno Stato membro. Se la direzione centrale non prende l'una o l'altra misura prima della fine del periodo di transizione, a partire da tale data il ruolo di rappresentante sarà automaticamente trasferito allo stabilimento o all'impresa del gruppo che impiega il maggior numero di lavoratori in uno Stato membro, che diventerà la direzione centrale "presunta" secondo l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/38/CE.

⁸ Cfr. l'articolo 1, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/38/CE.

4. DIRITTO APPLICABILE ALL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

Dopo la fine del periodo di transizione, il diritto applicabile sarà quello dello Stato membro in cui è situata la direzione centrale o la "presunta direzione centrale" o il rappresentante della direzione centrale, in modo che restino garantiti nell'UE i diritti dei lavoratori sanciti dalla direttiva 2009/38/CE.

Benché quindi non sia necessario modificare gli accordi che fanno riferimento al diritto del Regno Unito, per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto si raccomanda vivamente di rivedere tali accordi ancorandoli chiaramente al diritto di uno Stato membro (cfr. la sezione 6 del presente avviso).

5. ALTRI ASPETTI

La fine del periodo di transizione può essere decisiva anche per quanto riguarda:

- il diritto applicabile per determinare se un'impresa sia "un'impresa controllante" (articolo 3 della direttiva 2009/38/CE);
- i membri della delegazione speciale di negoziazione da eleggere o designare in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall'impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 % o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell'insieme degli Stati membri (articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/38/CE).

6. ACCORDI A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA DIRETTIVA 2009/38/CE

In conformità all'articolo 6 della direttiva 2009/38/CE, l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei si basano su un accordo negoziato a livello di direzione centrale dalle parti sociali.

La fine del periodo di transizione può dar luogo a una modifica significativa della struttura di un'"impresa di dimensioni comunitarie" o di un "gruppo di imprese di dimensioni comunitarie" ai sensi della direttiva e avere conseguenze anche sul funzionamento di un consiglio aziendale europeo istituito. I negoziati in corso in relazione a tali accordi dovranno eventualmente tenere conto di tali conseguenze. Per quanto riguarda gli accordi esistenti potrà essere necessario rivederli al fine ugualmente di tenerne conto. L'articolo 13 della direttiva 2009/38/CE stabilisce una procedura per la modifica dell'accordo in assenza di disposizioni di adeguamento negli accordi in vigore.

Il sito web della Commissione sul diritto del lavoro (<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157&langId=it>) riporta informazioni generali sul settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori a livello transnazionale. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione